

Ricorso del sig. Stefanos Alexiou e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 12 maggio 2003

(Causa T-166/03)

(2003/C 184/87)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 maggio 2003 il sig. Stefanos Alexiou, domiciliato in Lussemburgo, e altri 7 dipendenti, rappresentati dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente che modifica, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il procedimento utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione nel caso la destinazione sia una di quelle isole greche per le quali occorre transitare da Atene e dal Pireo;

o, in via subordinata:

- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il transito marittimo per Brindisi verso i diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto a tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seats);
- annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali viene chiesto l'annullamento;
- rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali;
- decidere sulle spese e onorari e condannare il Parlamento al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia.

I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi ai quelli adottati dai ricorrenti nelle cause T-221/02 ⁽¹⁾ e T-44/03 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione in GU C 247 del 12.10.2002, pag. 17.

⁽²⁾ Comunicazione in GU C 101 del 26.4.2003, pag. 40.

Ricorso della sig.ra Angeliki Beazoglou-Varvagiannis e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 13 maggio 2003

(Causa T-167/03)

(2003/C 184/88)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 maggio 2003 la sig.ra Angeliki Beazoglou-Varvagiannis, domiciliata in Uebersyren (Lussemburgo), e altri 3 dipendenti, rappresentati dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente che modifica, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il procedimento utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per le destinazioni della grande periferia di Atene;

o, in via subordinata:

- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il transito marittimo per Brindisi verso i diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto a tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seats);
- annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali viene chiesto l'annullamento;
- rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali;
- decidere sulle spese e onorari e condannare il Parlamento al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia.

I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi ai quelli adottati dai ricorrenti nelle cause T-221/02 ⁽¹⁾ e T-44/03 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione in GU C 247 del 12.10.2002, pag. 17.

⁽²⁾ Comunicazione in GU C 101 del 26.4.2003, pag. 40.

- decidere sulle spese e onorari e condannare il Parlamento al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia.

I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi ai quelli adottati dai ricorrenti nelle cause T-221/02 ⁽¹⁾ e T-44/03 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione in GU C 247 del 12.10.2002, pag. 17.

⁽²⁾ Comunicazione in GU C 101 del 26.4.2003, pag. 40.

Ricorso del sig. Grigorios Giannoutsos e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 13 maggio 2003

(Causa T-168/03)

(2003/C 184/89)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 maggio 2003 il sig. Grigorios Giannoutsos, domiciliato in Lussemburgo, e altri 4 dipendenti, rappresentati dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente che modifica, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il procedimento utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per le destinazioni situate nella penisola del Peloponneso; o, in via subordinata:
- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il transito marittimo per Brindisi verso i diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto a tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seats);
- annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali viene chiesto l'annullamento;
- rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali;

Ricorso di Nicole Heurtaux contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2003

(Causa T-172/03)

(2003/C 184/90)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 maggio 2003 Nicole Heurtaux, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non inserire il nome della ricorrente nell'elenco dei dipendenti promossi al grado B2 per l'esercizio di promozione 2002, decisione che risulta dalla pubblicazione nelle comunicazioni amministrative 14 agosto 2002, n. 69-2002;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria domanda, la ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di motivazione nonché la violazione dell'art. 45 dello statuto, del principio della parità di trattamento, di aspettativa di carriera, di buona amministrazione e di buona gestione.